

**STATUTO DELL' OSSERVATORIO INTERRELIGIOSO
SULLE VIOLENZE CONTRO LE DONNE (O. I. V. D.)**



Art. 1 - Costituzione, denominazione e sede

È costituita, ai sensi del Codice Civile e del D.Lgs. 3 luglio 2017 n. 117 e successive modificazioni ed integrazioni, una Organizzazione di Volontariato denominata: "O.I.V.D. Osservatorio Interreligioso sulle violenze contro le donne - ODV", con sede legale nel Comune di Bologna, presso FSCIRE, Via San Vitale n. 114 operante senza fini di lucro su tutto il territorio nazionale.

L'Osservatorio interreligioso sulle violenze contro le donne (O.I.V.D.) è nato a Bologna il 14 marzo 2019 con la firma di un Protocollo di Intesa (di seguito allegato e che costituisce parte integrante del presente Statuto) da parte di donne appartenenti alle fedi religiose cristiana (cattolica, protestante, ortodossa), ebraica, mussulmana, buddhista, induista unite nel comune obiettivo di operare contro ogni tipo di violenza nei confronti delle donne e per la loro promozione all'interno delle loro Comunità di fede e nella società. L'O.I.V.D. è organizzazione spontanea di base, autonoma e indipendente da istituzioni religiose o laiche.

L'eventuale trasferimento della sede sociale nell'ambito del medesimo Comune non comporta modifica statutaria e potrà essere decisa con delibera dell'Assemblea ordinaria.

La durata dell'Associazione è illimitata.

Art. 2 - Scopi e attività

L'Associazione persegue finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale attraverso lo svolgimento continuato di attività di interesse generale ai sensi dell'art. 5 del D.Lgs. 3 luglio 2017 n. 117 e successive modificazioni ed integrazioni.

L'O.I.V.D., in particolare, persegue le seguenti finalità:

- a) Favorire l'organizzazione di momenti di preghiera tesi a rendere grazie coralmente dei doni e tesori di ogni persona, e in particolare delle donne, perché non vengano più misconosciuti o ignorati nelle Chiese e Comunità religiose;
- b) Favorire il dialogo interreligioso e interculturale in generale ed in particolare sul tema delle violenze sulle donne;
- c) Favorire la consapevolezza che le violenze contro le donne non sono un problema emergenziale ma strutturale, attinente non solo all'etica ma anche alla teologia,

Carla Pila

all'insegnamento delle religioni e più in generale alla sfera dell'umano; esso investe tutte e tutti, uomini e donne;

- d) Gettare un ponte tra il dialogo interreligioso e la teologia sviluppatasi dagli studi di genere;
- e) Costituire un luogo di *presa di parola* per donne; di avvio e sostegno di pratiche trasformative e di elaborazione del pensiero, luogo altresì aperto a giovani e a uomini impegnati in percorsi di trasformazione a partire dall'assunzione consapevole della propria esperienza di uomo in quanto maschio;
- f) Valorizzare il patrimonio culturale e spirituale delle differenti religioni con l'obiettivo di promuovere azioni di giustizia, pace e sviluppo paritario, mai obliando le dinamiche tra i generi;
- g) Essere uno stimolo affinché si raggiunga una reciprocità fra i sessi/generi nelle Comunità di fede.

L'Associazione altresì svolge alcune delle seguenti attività di interesse generale:

1. promozione e tutela dei diritti umani, civili, sociali e politici, promozione delle pari. opportunità e delle iniziative di aiuto reciproco (art. 5, c.1 Codice del Terzo settore lettera w);
2. organizzazione e gestione di attività culturali, artistiche o ricreative di interesse sociale, incluse attività, anche editoriali, di promozione e diffusione della cultura e della pratica del volontariato e delle attività di interesse generale di cui al presente articolo (art. 5, c.1 Codice del Terzo settore lettera i);
3. formazione extra-scolastica, finalizzata alla prevenzione della cultura discriminatoria tra i sessi / generi, del bullismo e al contrasto della povertà educativa (art. 5, c.1 Codice del Terzo settore lettera l);
4. interventi e servizi sociali ai sensi dell'articolo 1, commi 1 e 2, della legge 8 novembre 2000, n. 328, e successive modificazioni, e interventi, servizi e prestazioni di cui alla legge 5 febbraio 1992, n. 104, e alla legge 22 giugno 2016, n. 112, e successive Modificazioni (art. 5, c.1 Codice del Terzo settore lettera a);
5. educazione, istruzione e formazione professionale, nonché le attività culturali di interesse sociale con finalità educativa (art. 5, c.1 Codice del Terzo settore lettera d).

In particolare, per la realizzazione dello scopo prefissato e nell'intento di agire in favore della collettività, l'Associazione intende:

svolgere azioni di sensibilizzazione per la tutela della piena dignità delle donne in ogni ambito delle organizzazioni ecclesiastiche e religiose;

- istituire e gestire sportelli di accoglienza e di ascolto sia per ricevere segnalazioni di possibili comportamenti discriminatori sia di auto-mutuo aiuto che possano favorire il cambiamento;
- promuovere una corretta informazione che favorisca il dialogo interreligioso e interculturale in particolare sul tema della violenza contro le donne e sulle discriminazioni di genere;
- promuovere e/o organizzare eventi quali ad esempio meeting, conferenze, dibattiti, workshop, conferenze, seminari, corsi, presentazione di libri, proiezione di film e documentari;
- promuovere e/o realizzare e/o finanziare progetti o altre iniziative di carattere socio-assistenziale e/o socio educativo, anche partecipando a bandi pubblici;
- promuovere e/o gestire eventi, iniziative e progetti formativi ed educativi negli istituti scolastici di ogni genere e grado, al fine di preparare le/i giovani ad una sessualità consapevole e rispettosa di sé e dell'altro, oltre che diffondere una cultura dell'accoglienza e valorizzazione di tutte le diversità e di contrasto al bullismo e ai crimini d'odio;
- sensibilizzazione delle strutture politiche, amministrative e sanitarie e delle istituzioni pubbliche in generale, al fine di fornire una corretta informazione sul tema e migliorare i servizi oggi esistenti a favore delle donne;
- curare e finanziare la redazione di dispense, articoli, periodici e altre pubblicazioni utili ad informare e a educare gli individui in relazione alle tematiche della violenza di genere;
- curare la ricerca, la formazione e l'aggiornamento dei/delle volontari/e, favorendone anche l'organizzazione in rete, al fine di creare gruppi di persone attive e motivate sul territorio nazionale;
- creare reti e collaborazioni pro-attive con altre organizzazioni di volontariato, comunità religiose, allo scopo di approfondire e far conoscere i temi e gli scopi dell'associazione.

Le attività di cui al comma precedente, o quelle ad esse direttamente connesse, sono rivolte in prevalenza verso terzi e sono svolte in modo continuativo e in prevalenza tramite le prestazioni personali, volontarie e gratuite delle/dei proprie/i aderenti.

In caso di necessità è possibile assumere lavoratrici/lavoratori dipendenti o avvalersi di prestazioni di lavoro autonomo, nei limiti previsti dalla normativa vigente.

L'Associazione può svolgere attività diverse da quelle di interesse generale, esplicitamente individuate e disciplinate dal Consiglio Direttivo, a condizione che esse siano secondarie e strumentali rispetto a quelle di interesse generale, nel rispetto dei criteri e dei limiti stabiliti dalla legge e dalle norme attuative.

Roberta Pico

Il Consiglio Direttivo documenta il carattere secondario e strumentale delle suddette attività nella nota integrativa al bilancio.

Art. 3 - Risorse economiche

L'Associazione trae le risorse economiche per lo svolgimento delle attività statutarie ai fini dell'esclusivo perseguimento di finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale, da:

1. quote e contributi delle associate e degli associati;
2. eredità, donazione e legati;
3. contributi dello Stato, delle regioni, di enti locali, di enti o di istituzioni pubbliche, anche finalizzati al sostegno di specifici e documentati programmi realizzati nell'ambito dei fini statutari;
4. contributi dell'Unione Europea e di organismi internazionali;
5. entrate derivanti da prestazioni di servizi convenzionati;
6. erogazioni liberali degli associati e dei terzi;
7. entrate derivanti da iniziative promozionali finalizzate al proprio finanziamento, (per es.: feste, sottoscrizioni anche a premi);
8. ogni altra entrata ammessa ai sensi del D.Lgs. 117/2017.

È vietata la distribuzione, anche indiretta, del fondo comune costituito - a titolo esemplificativo e non esaustivo - di utili ed avanzi di gestione, fondi e riserve comunque denominate alle associate e agli associati, collaboratrici e collaboratori, amministratrici e amministratori e alle altre/i componenti degli organi sociali, anche nel caso di recesso o di ogni altra ipotesi di scioglimento individuale del rapporto associativo, a meno che la destinazione o la distribuzione non siano imposte per legge.

Gli utili e gli avanzi di gestione debbono essere impiegati esclusivamente per lo svolgimento delle attività statutarie ai fini del perseguimento di finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale.

L'attività di volontariato non può essere retribuita in alcun modo, nemmeno dalla persona beneficiaria. Alla volontaria o al volontario possono essere rimborsate dall'Associazione le spese effettivamente sostenute e documentate per l'attività prestata, entro i limiti massimi e alle condizioni preventivamente stabilite dall'Associazione.

La qualità di volontaria/o è incompatibile con qualsiasi forma di rapporto di lavoro subordinato e autonomo e con ogni altro rapporto di lavoro retribuito con cui la/il volontaria/o è socia/o o associata/o.

L'esercizio finanziario dell'Associazione ha inizio e termine rispettivamente il 1° gennaio ed il 31 dicembre di ogni anno. Al termine di ogni esercizio il Consiglio Direttivo redige il bilancio consuntivo o rendiconto e lo sottopone all'approvazione dell'Assemblea delle socie e dei soci entro 4 mesi.



Copia del bilancio consuntivo verrà messo a disposizione di tutte/i le/gli associate/i contestualmente alla convocazione dell'Assemblea che ne disporrà l'approvazione.

I documenti di bilancio sono redatti ai sensi del D.Lgs. 117/2017 e delle relative norme di attuazione

Art. 4 – Membri dell'Associazione

Possono essere socie/i dell'Associazione tutte le persone fisiche senza distinzioni di sesso, di nazionalità, di razza, di lingua, di religione, di opinioni politiche, di condizioni personali e sociali nonché tutte le persone giuridiche private senza scopo di lucro che condividono le finalità dell'associazione e che si impegnano a rispettarne lo statuto.

Eventuali ed eccezionali preclusioni, limitazioni, esclusioni devono essere motivate e strettamente connesse alla necessità di perseguire i fini che l'associazione si propone.

Il numero delle/degli aderenti è illimitato. L'adesione non può essere sottoposta a limitazioni temporali.

Art. 5 – Procedura di ammissione delle socie e dei soci

L'ammissione di una/un nuova/o associata/o è deliberata dal Consiglio Direttiva su domanda dell'interessata/o. La deliberazione è comunicata all'interessata/o entro 30 giorni ed annotata nel libro delle associate e degli associati.

Il Consiglio Direttivo cura l'annotazione del nominativo della/del nuova/o aderente nel libro delle socie e dei soci, dopo il versamento della quota associativa annuale.

La domanda di ammissione è fatta in forma scritta da parte dell'interessata/o e deve contenere l'esplicita accettazione del presente statuto, oltre all'impegno ad osservare gli eventuali regolamenti e delibere, adottati dagli organi dell'Associazione.

In caso di rigetto della domanda di ammissione, entro sessanta giorni dalla ricezione della comunicazione del provvedimento, l'aspirante associata/o la/il rappresentante legale della persona giuridica ha la facoltà di richiedere che l'assemblea si pronunci sul rigetto alla prima convocazione utile. Resta fermo il diritto di chiedere all'assemblea il riesame della propria decisione.

In caso di domanda di ammissione quale associata/o presentata da soggetto (persona fisica) minorenni, la stessa dovrà essere controfirmata dall'esercente la responsabilità genitoriale.

In caso di domanda di ammissione presentata da soggetto diverso dalle persone fisiche, essa dovrà essere presentata dalla/dal legale rappresentante del soggetto che richiede l'adesione.

Orlando

Art. 6 – Perdita della qualità di socia e di socio

La qualità di socia/o si perde:

- per decesso;
- per recesso;
- per decadenza causa mancato versamento della quota associativa trascorsi 3 mesi dal sollecito;
- per esclusione:
 - in caso di comportamento contrastante con gli scopi dell'Associazione;
 - in caso di persistenti violazioni degli obblighi statutari, degli eventuali regolamenti e deliberazioni adottati dagli organi dell'Associazione.

Il recesso da parte delle associate e degli associati deve essere comunicato in forma scritta all'Associazione.

Il Consiglio Direttivo ne prende atto in occasione della prima riunione utile.

Il recesso della socia e del socio viene annotato sul libro delle associate e degli associati da parte del Consiglio Direttivo.

L'esclusione delle socie e dei soci è deliberata dal Consiglio Direttivo sulla base dell'art. 7.

In ogni caso, prima di procedere alla deliberazione di esclusione, gli addebiti avanzati nei confronti della/del socia/o devono essere contestati per iscritto, consentendo allo stesso facoltà di replica. Avverso il provvedimento di esclusione, l'associata/o ha facoltà di proporre ricorso all'assemblea delle socie e dei soci che si pronuncia sull'esclusione alla prima convocazione utile. Fino alla data di svolgimento dell'Assemblea il provvedimento si intende sospeso.

Il provvedimento di esclusione assume efficacia dalla annotazione sul libro delle socie e dei soci conseguente alla delibera dell'Assemblea di ratifica del medesimo provvedimento adottato dal Consiglio Direttivo.

La/Il socia/o receduta/o o esclusa/o non ha diritto alla restituzione delle quote associative versate. Le quote associative sono intrasmissibili e non rivalutabili.

Art. 7 – Diritti e doveri delle socie e dei soci

Le socie ed i soci hanno diritto a:

- partecipare alla vita associativa nei modi previsti dal presente statuto e dai regolamenti associativi;
- eleggere le/i componenti degli organi associativi e concorrere all'elezione quali componenti di questi ultimi, salvo il caso in cui il soggetto sia minore di età; nel caso di persone giuridiche o Enti il diritto ad accedere alle cariche associative è riconosciuto in capo alle/ai loro legali rappresentanti o mandatarî;
- chiedere la convocazione dell'Assemblea nei termini previsti dal presente statuto;



formulare proposte agli organi direttivi nell'ambito dei programmi dell'Associazione ed in riferimento ai fini previsti nel presente statuto;

- essere informati sull'attività associativa;
- esaminare i libri sociali.

Le socie ed i soci sono tenute/i a:

- contribuire alla presa di parola delle donne e allo sviluppo di autorità femminile nelle comunità di fede, tutte;
- contribuire, nei limiti delle proprie possibilità, alla vita attiva dell'associazione, promuovendo azioni, impegnandosi in esse, stimolando riflessioni, idee e pratiche che diano forza e visibilità all'associazione stessa e contribuiscano alla messa in opera degli scopi statutari;
- contribuire alla costruzione di pratiche viventi di dialogo interreligioso femminista;
- rispettare lo Statuto, i regolamenti e le delibere degli organi associativi;
- essere in regola con il versamento della quota associativa;
- non compiere atti che danneggino gli interessi e l'immagine della Associazione;
- astenersi da qualsiasi comportamento che si ponga in contrasto con gli scopi e le regole dell'Associazione.

Art. 8 – Organi dell'Associazione

Sono Organi dell'Associazione:

- l'Assemblea delle socie e dei soci;
- il Consiglio Direttivo;
- la/il Presidente;
- l'Organo di Controllo (organo facoltativo).

L'elezione degli Organi dell'Associazione non può essere in alcun modo vincolata o limitata e deve svolgersi nel rispetto della massima libertà di partecipazione all'elettorato attivo e passivo.

Art. 9 – L'Assemblea

L'Assemblea è il massimo organo deliberativo dell'Associazione ed è convocata in sessioni ordinarie e straordinarie da svolgersi anche con ausili informatici: è possibile prevedere la partecipazione tramite mezzi di telecomunicazione o in via elettronica (art. 24 c.4/117) purché sia possibile verificare l'identità dell'associata/o che interviene e vota.

Essa è costituita dalle socie e dai soci dell'Associazione.

Le deliberazioni validamente assunte dall'assemblea obbligano tutte/i le socie e i soci, anche assenti o dissenzienti; all'attuazione delle decisioni da essa assunte

provvede il Consiglio Direttivo. Nelle assemblee hanno diritto al voto tutte/i le/gli associate/i maggiorenni ed iscritte/i da almeno un mese nel libro delle socie e dei soci.

Art. 10 - Convocazione

L'assemblea delle socie e dei soci è convocata dalla/dal Presidente a mezzo di avviso scritto, anche per il tramite di ausili telematici almeno 15 giorni prima della data della riunione, unitamente ad avviso pubblicato sul sito dell'associazione.

1. L'avviso di convocazione deve contenere gli argomenti all'ordine del giorno, la data, il luogo e l'ora della riunione stabiliti per la prima e la seconda convocazione.

2. L'Assemblea viene convocata dalla/dal Presidente almeno una volta l'anno per l'approvazione del bilancio o rendiconto consuntivo ed ogni qualvolta la/o stessa/o Presidente o almeno due terzi dei membri del Consiglio Direttivo o un decimo delle associate e degli associati ne ravvisino l'opportunità.

3. L'Assemblea è presieduta dalla/dal Presidente o, in sua assenza, dalla/dal Vice-Presidente e, in assenza di entrambe/i, da altro membro del Consiglio Direttivo eletta/o dalle/dai presenti.

Art. 11 - Quorum costitutivi

L'Assemblea ordinaria è validamente costituita in prima convocazione quando sia presente o rappresentata almeno la metà delle socie e dei soci. In seconda convocazione, l'Assemblea è validamente costituita qualunque sia il numero delle socie e dei soci intervenute/i o rappresentate/i, trascorsi almeno 30 minuti dall'orario della prima convocazione.

L'Assemblea straordinaria è validamente costituita in prima convocazione quando siano presenti almeno tre quarti delle e degli associate/i; in seconda convocazione occorre la presenza, in proprio o per delega, di almeno metà delle e degli associate/i.

Art. 12 - Quorum deliberativi

Le deliberazioni dell'Assemblea sono prese con il voto favorevole della maggioranza delle socie e dei soci intervenute/i con diritto di voto.

Per modificare lo statuto occorrono, in prima convocazione, il voto favorevole della metà più uno delle socie e dei soci; in seconda convocazione occorre il voto favorevole dei tre quarti delle socie e dei soci presenti. Qualora nella seconda convocazione non venisse raggiunto il quorum costitutivo, è possibile indire una terza convocazione, a distanza di almeno 15 gg. dalla seconda convocazione, nella

quale la deliberazione in merito a modifiche statutarie sarà valida qualunque sia il numero delle socie e dei soci intervenute/i o rappresentate/i purché adottata all'unanimità.

Per deliberare lo scioglimento dell'associazione e la devoluzione del patrimonio occorre il voto favorevole di almeno tre quarti delle associate e degli associati.

Ciascuna associata e ciascun associato ha un voto.

Ciascuna associata e ciascun associato può farsi rappresentare in Assemblea da un'altra/o associata/o mediante delega scritta, anche in calce all'avviso di convocazione; ogni associata/o non può ricevere più di 3 deleghe. Nelle deliberazioni del bilancio e in quelle che riguardano la loro responsabilità le/i componenti dell'organo di amministrazione non hanno diritto di voto.

Art. 13 – Competenze

L'Assemblea ordinaria:

- Elegge la/il Presidente della Associazione;
- può attribuire la carica di Presidente Emerita/o, carica che non può essere attribuita a più persone;
- nomina e revoca le/i componenti del Consiglio Direttivo e dell'Organo di controllo (quest'ultimo è facoltativo);
- nomina e revoca, quando previsto, il soggetto incaricato alla revisione legale dei conti;
- approva il bilancio;
- approva la Relazione annuale della /del Presidente;
- delibera sulla responsabilità delle/dei componenti degli organi sociali e promuove azione di responsabilità nei loro confronti;
- delibera sugli eventuali ricorsi presentati dalle socie e dai soci escluse/i;
- delibera sugli eventuali ricorsi presentati dalle/dagli aspiranti socie/i avverso la reiezione delle domande di ammissione da parte del Consiglio Direttivo;
- approva l'eventuale regolamento dei lavori assembleari;
- fissa le linee di indirizzo dell'attività annuale;
- destina eventuali avanzi di gestione alle attività istituzionali;
- delibera sugli altri oggetti ad essa attribuiti dalla legge, dall'atto costitutivo o dallo Statuto o proposti dal Consiglio Direttivo.

L'assemblea straordinaria delibera:

- sulle modifiche dello statuto sociale;
- sullo scioglimento, la trasformazione, la fusione o la scissione dell'Associazione;
- sulla devoluzione del patrimonio in attuazione dell'articolo 20.

Art. 14 – Il Consiglio Direttivo



Il Consiglio Direttivo è formato da un numero dispari di membri, non inferiore a 5 e non superiore a 9 elette/i dall'Assemblea delle socie e dei soci. I membri del Consiglio Direttivo rimangono in carica per 3 anni e sono rieleggibili.

Il Consiglio Direttivo è presieduto dalla/dal Presidente o in caso di sua assenza dalla/dal Vice-Presidente ed in assenza di entrambe/i dalla/dal componente più anziana/o di età.

Possono fare parte del Consiglio Direttivo esclusivamente le associate e gli associati.

Il Consiglio Direttivo può costituire, tra le/i sue/suoi componenti, una direzione esecutiva composta da Presidente e Vicepresidente, Segretaria/o, Tesoriera/e e da una/o o più altre/i consigliere/i, alla quale delega le attività necessarie per attuare le deliberazioni del consiglio medesimo.

Nel caso in cui, per dimissioni o altre cause, una o uno delle/dei componenti il Consiglio Direttivo decada dall'incarico, l'Assemblea delle associate e degli associati provvede alla sostituzione nella seduta immediatamente successiva; in alternativa il Consiglio Direttivo può provvedere alla sua sostituzione, salvo ratifica da parte dell'Assemblea degli associati immediatamente successiva, che rimane in carica fino allo scadere del mandato dell'intero Consiglio.

Nel caso in cui oltre la metà dei membri del Consiglio Direttivo decada, l'Assemblea deve provvedere alla nomina di un nuovo Consiglio.

Art. 14 bis Presidente Emerita/o

L'Assemblea Ordinaria:

- può deliberare l'attribuzione della carica di Presidente Emerita/o a coloro che abbiano ricoperto la carica di Presidente della Associazione e che si siano particolarmente distinti per eccezionali meriti acquisiti in attività a favore della Associazione.

La/Il Presidente Emerita/o ha diritto di partecipare alle riunioni del Consiglio Direttivo, ma senza diritto di voto; può rappresentare l'Associazione nelle manifestazioni ufficiali contribuendo alla promozione dell'Associazione e delle sue iniziative e allo sviluppo dei rapporti istituzionali.

La/Il Presidente Emerita/o dura in carica a tempo indeterminato, salvo dimissioni o revoca per giusta causa.

Art. 15 - Competenze del Consiglio Direttivo

Il Consiglio Direttivo:

- insedia la/il Presidente eletta/o dall'Assemblea, nomina al suo interno la/il Vice-Presidente dell'O.I.V.D ed una/un Segretaria/o;

Della Rea

- cura l'attuazione delle deliberazioni dell'Assemblea;
 - predispone bilancio o rendiconto;
 - stabilisce l'entità della quota associativa annuale;
 - delibera sulle domande di nuove adesioni e sui provvedimenti di esclusione delle associate e degli associati;
 - delibera l'eventuale regolamento interno e le sue variazioni;
 - provvede alle attività di ordinaria e straordinaria amministrazione che non siano spettanti all'Assemblea delle socie e dei soci.
- Il Consiglio Direttivo nomina eventuali soci e socie onorari/e senza diritto di voto.

Art. 16 - Convocazione, quorum costitutivi e voto

Il Consiglio Direttivo è convocato con comunicazione scritta da spedirsi anche per e-mail, almeno 5 giorni prima della riunione. In difetto di tale formalità, il Consiglio è comunque validamente costituito se risultano presenti tutte/ i consigliere/i.

Il Consiglio Direttivo è di regola convocato ogni 2 mesi e/o ogni qualvolta la/il Presidente o, in sua vece, la/il Vice-presidente, lo ritengano opportuno, o quando almeno i due terzi dei componenti ne facciano richiesta.

Assume le proprie deliberazioni con la presenza della maggioranza dei suoi membri ed il voto favorevole della maggioranza delle/degli intervenute/i.

I verbali di ogni adunanza, redatti in forma scritta a cura della/del Segretaria/o e sottoscritti dalla/o stessa/o e da chi ha presieduto l'adunanza, vengono approvati dai/lle partecipanti ed inviati ai/lle soci/e tramite posta elettronica. Essi devono dare conto delle decisioni e delle discussioni che le hanno prodotte.

Art. 17 - La/Il Presidente

La/Il Presidente, eletta/o dall'Assemblea, ha il compito di presiedere il Consiglio Direttivo nonché l'Assemblea delle socie e dei soci, stabilisce l'ordine del giorno delle riunioni del Consiglio Direttivo, le presiede e coordina l'attività dell'Associazione con criteri di iniziativa per tutte le questioni non eccedenti l'ordinaria amministrazione.

Alla/Al Presidente è attribuita la rappresentanza legale dell'Associazione di fronte ai terzi ed in giudizio.

In caso di sua assenza o impedimento le sue funzioni spettano alla/al Vice Presidente, nominata/o dal Consiglio Direttivo.

In caso di accertato definitivo impedimento o di dimissioni, spetta alla/al Vice-Presidente convocare entro 30 giorni il Consiglio Direttivo per l'elezione della/del nuova/o Presidente.

La/Il Presidente cura l'esecuzione delle deliberazioni del Consiglio Direttivo; in casi eccezionali di necessità ed urgenza, ne assume i poteri, salva la convocazione del Consiglio Direttivo per la ratifica del suo operato.

Art. 18 - Organo di Controllo (facoltativo)

L'Organo di Controllo, istituito per libera decisione dall'Assemblea o nei casi imposti dalla legge, ha forma collegiale o monocratica. Se ha forma collegiale è composto di tre membri effettivi e due supplenti, resta in carica tre anni e le/i sue/suoi componenti, che possono essere elette/i anche fra non socie/i, sono rieleggibili. Almeno un membro effettivo ed uno supplente devono essere scelti tra le/i revisore/i legali iscritte/i nell'apposito registro.

L'Organo di Controllo, se nominato:

- vigila sull'osservanza della legge, dello statuto e sul rispetto dei principi di corretta amministrazione;
- vigila sull'adeguatezza dell'assetto organizzativo, amministrativo e contabile e sul suo concreto funzionamento;
- attesta che il bilancio sociale sia stato redatto in conformità alle norme di legge. Il bilancio sociale dà atto degli esiti del monitoraggio svolto.
- esercita compiti di monitoraggio dell'osservanza delle finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale, avuto particolare riguardo alle disposizioni di cui agli articoli 5 (attività di interesse generale), 6 (attività diverse), 7 (raccolta fondi) e 8 (destinazione del patrimonio ed assenza dello scopo di lucro), del codice del terzo settore.

Orlando

All'Organo di controllo può essere affidata la revisione legale dei conti. In tal caso l'organo di controllo, collegiale o monocratico, è costituito da revisore/i legali iscritti nell'apposito registro.

Nella prima riunione dopo la nomina da parte dell'Assemblea, l'organo di controllo elegge la/il presidente tra le/i proprie/i componenti e stabilisce le modalità del suo funzionamento.

Delle riunioni è redatto verbale da trascrivere in apposito libro.

Le/I componenti dell'Organo di Controllo possono in qualsiasi momento procedere ad atti di ispezione e di controllo e, a tal fine, può chiedere alle amministratrici e agli amministratori notizie sull'andamento delle operazioni sociali o su determinati affari.

Art. 19 - Libri sociali obbligatori

L'associazione deve tenere:

- il libro delle associate e degli associati;
- il libro delle adunanze e delle deliberazioni dell'assemblea, in cui vengono trascritti anche i verbali redatti con atto pubblico;
- il libro delle adunanze e delle deliberazioni del Consiglio Direttivo, dell'organo di controllo, ove previsto, e di eventuali altri organi associativi.
- Libro delle volontarie e dei volontari.

Le associate e gli associati hanno diritto di esaminare i libri sociali previa istanza scritta da presentare nelle forme, con le modalità e nei limiti previsti in apposito regolamento che deve assicurare tempi certi e rapidi di risposta.

Art. 20 - Scioglimento

In caso di scioglimento o estinzione dell'Associazione, il patrimonio residuo è devoluto, previo parere positivo dell'Ufficio Regionale del Registro Unico Nazionale del Terzo Settore, obbligatorio a far tempo dal momento in cui tale Ufficio verrà istituito, e salva destinazione imposta dalla legge, ad altro Ente del terzo settore individuato in sede di Assemblea straordinaria delle socie e dei soci.

Art. 21 - Rinvio

Per quanto non espressamente riportato in questo Statuto si fa riferimento al Codice Civile e ad altre norme di legge vigenti in materia.

LETTO E APPROVATO IL 19 APRILE 2023 IN ASSEMBLEA STRAORDINARIA
RIUNITA DA REMOTO

La Presidente

Paola Cavallari

UFFICIO TERRITORIALE DI GENOVA 2

Atto registrato il 9/5/23 n° 453 Gene 3

Atto registrato il 9/5/23 n° 453 Gene 3

IL FUNZIONARIO
(Marina Franzoni)



Allegato A (parte integrante del presente Statuto)
Protocollo d' Intesa

PREMESSO

- Che nella società italiana persiste una discriminazione strutturale, causata da stereotipi di genere e da rapporti di dominio che gli uomini esercitano ai danni delle donne, e che portano a forme di aggressione, non solo fisica, presenti in ogni ambito della convivenza civile;
- che le Chiese e altre Comunità religiose non sono state estranee alla formulazione di idee, concetti e pratiche (liturgiche ma non solo) che sanciscono l'ineguaglianza tra i sessi fondata sul predominio valoriale del maschile;
- che in una società attenta ai diritti delle persone non è più tollerabile la disparità di trattamento tra uomini e donne, disparità mascherata spesso da ideologie che l'ordine patriarcale stesso ha plasmato e trasmesso;
- che è necessario individuare modalità di reciproco riconoscimento, nel rispetto delle varie identità;
- che le fedi religiose possono dare un contributo fondamentale per un riequilibrio nelle relazioni di genere;
- che l'impegno cui ci sentiamo chiamate non è antagonista, ma di donne e uomini insieme, per un modello di società equo.

Tutto ciò premesso e considerato:

Donne di diverse confessioni religiose, animate dall'etica del riconoscimento della differenza e convinte che il dialogo assolve una funzione sociale di maturazione e crescita umana e civile, costituiscono a Bologna il 14 marzo 2019 un *Osservatorio interreligioso sulle violenze contro le donne*.

Tale Osservatorio è sorto per la determinazione di Paola Cavallari, che lo ha promosso nell'ambito del SAE (Segretariato attività ecumeniche) e ha avuto poi la fiducia e il sostegno del presidente Piero Stefani. Ideando le giornate delle Tavole rotonde interreligiose dal titolo "Religioni e Violenze contro le donne", ella ha voluto raccogliere e rilanciare l'"Appello ecumenico alle chiese cristiane contro la violenza sulle donne", firmato in modo congiunto al Senato il 9 marzo 2015. Tale appello, promosso dal Consiglio della Federazione Chiese Evangeliche in Italia, è stato condiviso, rielaborato e sottoscritto da 10 Chiese Cristiane presenti

Donne Solo

in Italia: Anglicana, Armena, Cattolica, Cattolica di rito bizantino e Ortodosse di varie nazionalità.

L'Osservatorio si propone i seguenti scopi:

1. favorire l'organizzazione di momenti di preghiera tesi a rendere grazie coralmente dei doni e tesori affidati a noi, in particolare alle donne, perché non vengano più misconosciuti o ignorati nelle Chiese e Comunità religiose.
2. favorire il dialogo interreligioso e interculturale in generale ed in particolare sul tema delle violenze sulle donne;
3. favorire la consapevolezza che le violenze contro le donne non sono un problema emergenziale ma strutturale; attinente non solo all'etica ma anche alla teologia, all'insegnamento delle religioni e più in generale alla sfera dell'umano; esso investe tutte e tutti, donne e uomini;
4. gettare un ponte tra il dialogo interreligioso e la teologia sviluppatasi dagli studi di genere;
5. costituire un luogo di *presa di parola* per donne; di avvio e sostegno di pratiche trasformative e di elaborazione del pensiero; luogo altresì aperto a giovani e a uomini impegnati in percorsi di trasformazione a partire dall'assunzione consapevole della propria esperienza di uomo in quanto maschio.
6. valorizzare il patrimonio culturale e spirituale delle differenti religioni con l'obiettivo di promuovere azioni di giustizia, pace e sviluppo paritario, mai obliando le dinamiche tra i generi;
7. essere uno stimolo affinché si raggiunga una reciprocità tra i sessi nelle comunità di fede.

Orsola Fola

Per il raggiungimento di tali scopi, l'Osservatorio promuove:

1. studi, approfondimenti e ricerche su tematiche di interesse umano e sociale, a partire dalla tradizione religiosa di appartenenza e dai testi fondativi;
2. un'azione di ascolto, attenzione, valorizzazione e raccolta delle voci delle donne e degli uomini che prendono responsabilmente la parola sul tema;
3. attività di tipo culturale e sociale, di promozione, formazione e informazione;
4. il collegamento con le altre realtà interreligiose/ecumeniche che, a livello italiano, nonché europeo e mondiale, si impegnano su questo terreno;
5. azioni di solidarietà di fronte a situazioni di emergenza sociale;
6. l'espressione artistica come forma di promozione, formazione e informazione sul tema.

Dell'Osservatorio fanno parte:

rappresentanti di confessioni diverse impegnate/i sul tema, studiose e studiosi del fenomeno religioso, donne e uomini che, per la loro professione o qualifica, sono impegnate/i nel sociale e interessate/i alle religioni anche nella presa di coscienza della loro influenza nella società.

Le attività dell'Osservatorio saranno divulgate attraverso la realizzazione di pubblicazioni, manifesti, pagine web, comunicati stampa e ogni altro mezzo utile. L'Osservatorio è un cantiere aperto, quindi predisporrà canali di comunicazione disponibili allo scambio e alla partecipazione di chi vorrà collaborare.

L'Osservatorio si costituisce ufficialmente a Bologna il 14 marzo 2019, attraverso il presente Protocollo d'Intesa sottoscritto dal gruppo costituente.

(in ordine alfabetico):

<i>Amina Natascia</i> <i>musulmana</i>	<i>Al Zeer</i> <i>vice presidente del Progetto Aisha</i>
<i>Francesca</i> <i>metodista</i>	<i>Barbano</i> <i>Segretariato Attività Ecumeniche (S.A.E.)</i>
<i>Renata</i> <i>cattolica</i>	<i>Bedendo</i> <i>direttivo del Coordinamento Teologhe Italiane (CTI)</i>
<i>Nibras</i> <i>musulmana</i>	<i>Breigheche</i> <i>Associazione Islamica Italiana degli Imam e delle Guide Religiose</i>
<i>Dora</i> <i>avventista</i> <i>(FDEI)</i>	<i>Bognandi</i> <i>presidente della Federazione delle Donne Evangeliche in Italia</i>
<i>Laura Maria Emma Caffagnini</i> <i>cattolica</i>	<i>S.A.E.</i>
<i>Paola</i> <i>cattolica</i>	<i>Cavallari</i> <i>S.A.E. e Gruppi Donne delle Comunità cristiane di Base (CdB)</i>
<i>Angelica</i> <i>ortodossa</i>	<i>Cîrjă,</i> <i>Chiesa ortodossa romena di Piacenza</i>

Paola Solà

Maria Angela buddhista	Falà presidente Fondazione Maitreya -Istituto di cultura
Elza cattolica	Ferrario S.A.E.
Susanna pentecostale	Giovannini S.A.E.
Svami induista	Hamsananda vice-presidente dell'Unione Induista Italiana
Marisa musulmana	Iannucci Laboratorio Insan-Life Onlus
Ester Silvana ebrea	Israel già presidente ADEI-WIZO
Sarah ebrea	Kaminski S.A.E.
Gabriela battista	Lio pastora
Martina Yehudit ebrea	Loreggian studentessa rabbinica
Paola cattolica	Morini Gruppi Donne delle Comunità cristiane di Base (CdB)
Maria Teresa cattolica	Rossi Gruppi Donne delle Comunità cristiane di Base (CdB)
Maria Gabriella valdese (FFEVM)	Rustici presidente Federazione femminile evangelica valdese e metodista
Debora valdese	Spini Federazione delle Chiese Evangeliche in Italia (FCEI)
Gabriella luterana	Woller Rete delle Donne Luterane della Chiesa evangelica luterana in Italia

Debra Spini

3 453 09/05/2023

0,00 TLH23L0000453000II
0,00 codice identificativo
per eventuali adempimenti successivi

0,00

0,00

ESENTE

TOT. SOGG.: 1 TOT. NEG.: 1

TLH